



SCHEMA DI CONVENZIONE  
PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
"BSL 5 – PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI DEL  
BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA"

**TRA**

La Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da ....., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, di seguito denominata Regione,

**E**

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito ARPAV), con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile, n. 24, C.F. 92111430283 e P.IVA 03382700288, rappresentata per la firma del presente atto da .....

**VISTI**

- la Direttiva 2000/60/CE;
- le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991, n. 139/1992, n. 539/1995, n. 345/1997, n. 448/1998, 488/1999, n. 388/2000, n. 448/2001 e n. 296/2006;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii e il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 novembre 2010, n. 260;
- la legge regionale n. 17 del 27 febbraio 1990 "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2258 del 10 dicembre 2013;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 152 del 6 novembre 2018;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n..... del .....



- il provvedimento del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 24, con il quale è stato approvato il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000”;
- l’aggiornamento del “Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali”, approvato con D.P.C.M. 27/10/2016;

#### CONSIDERATO CHE

- ai sensi della Legge n. 171/1973 e n. 798/1984, alla Regione Veneto sono demandati i compiti relativi al disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale ed alla gestione della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante;
- la Legge n.171/73, agli articoli 3 e 4, affida alla Regione Veneto l'elaborazione di uno specifico "Piano Direttore", che rappresenta il principale documento di programmazione settoriale per il conseguimento delle finalità indicate dalla Legge Speciale e in particolare per il disinquinamento della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante;
- il “Piano Direttore” identifica i criteri generali per l’abbattimento dei carichi inquinanti, fornisce le linee guida per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque, individuando i singoli settori di intervento (civile, urbano diffuso, industriale, agricolo, zootecnico), indicando le strategie e le azioni da intraprendere in relazione agli obiettivi da raggiungere;
- il vigente “Piano Direttore” prevede di realizzare un “sistema di monitoraggio per la gestione ambientale nel Bacino Scolante”, che rappresenta lo strumento di verifica del raggiungimento degli obiettivi generali di risanamento e di riequilibrio del sistema Laguna – Bacino Scolante;
- ARPAV, nell’ambito della prevenzione e risanamento della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante, svolge compiti di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali, di sviluppo del sistema informativo ambientale, anche attraverso una serie di progetti finanziati con i fondi della Legislazione Speciale per Venezia;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2558 del 27 luglio 1999, è stato approvato e finanziato il Progetto Quadro relativo al “Sistema di monitoraggio e controllo della rete idrica scolante nella Laguna di Venezia”, in cui si individua ARPAV come responsabile della progettazione e della realizzazione degli interventi, in collaborazione con alcuni Consorzi di Bonifica;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1977 del 30 giugno 2009, è stato approvato e finanziato il Progetto “BSL2 - Attività di Monitoraggio dei corpi idrici nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia”;



5b0dee2a



- nel contesto delle attività connesse all'attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, della normativa nazionale di recepimento e del Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali", approvato con D.P.C.M. 27/10/2016, la Regione Veneto ed ARPAV hanno programmato le campagne di monitoraggio ambientale da attuarsi nell'arco di sei anni, dal 2010 al 2015;
- con Deliberazione n. 1714/2011, la Giunta Regionale ha recepito il programma degli interventi di monitoraggio approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 45/2011, che prevede, tra l'altro, l'attuazione del progetto "BSL 3 – Attività di monitoraggio dei corpi idrici nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia finalizzate all'implementazione della Direttiva 2000/60/CE", per il triennio 2010-2012;
- il primo triennio di monitoraggio (2010-2012) condotto sui corpi idrici del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, svoltosi secondo il "Piano BSL 3" finanziato con la sopracitata DGR n. 1714/2011, si è concluso il 31/12/2013;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2258 del 10 dicembre 2013, è stato approvato e finanziato il Progetto "BSL4 - Attività di Monitoraggio dei corpi idrici nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia finalizzate all'implementazione della Direttiva 2000/60/CE";
- il Piano di Monitoraggio BSL 4 costituisce il naturale proseguimento del Piano di Monitoraggio BSL 3 (di cui alla DGR n. 1714/2011) e si è concluso il 30/06/2018;
- la Regione del Veneto, con nota prot. 461072 del 13/11/2018 ha comunicato la disponibilità di nuove risorse finanziarie per le attività di monitoraggio nella Laguna e nel relativo Bacino Scolante (di cui alla DCR n. 152/2018, scheda progetto C/2) ed ha richiesto ad ARPAV la trasmissione del relativo programma di dettaglio per la prosecuzione dei monitoraggi ambientali;
- ARPAV ha trasmesso, con nota prot. n. 107596 del 14/11/2018, il progetto "BSL 5 - Proseguimento delle attività di monitoraggio ambientale nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia." (di seguito Progetto), determinando in € 555.000,00 il contributo necessario alla copertura delle spese di progetto;

Tanto premesso e richiamato per formare parte integrante della presente convenzione, le parti, come in premessa costituite e rappresentate,

#### STIPULANO QUANTO SEGUE

##### **Art. 1 Oggetto**

ARPAV provvede, su indicazione della Giunta Regionale, all'attuazione del progetto denominato "BSL 5 – Proseguimento delle attività di monitoraggio ambientale nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.", che



costituisce il programma di implementazione nel Bacino Scolante di quanto previsto in materia di monitoraggio dalla Direttiva 2000/60/CE, dal D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dalla normativa speciale per Venezia.

Detto programma costituisce la prosecuzione di quanto realizzato con il “Progetto Quadro” approvato con DGR n. 2558/1999, con il Progetto “BSL2”, di cui alla DGR n. 1977 del 30/06/2009, con il Progetto “BSL 3”, di cui alla DGR n. 1714 del 26/10/2011 e con il Progetto “BSL4”, di cui alla DGR n. 2258 del 10/12/2013.

## Art. 2 Attività

Il progetto prevede le seguenti azioni:

PROGETTO “BSL 5”		
Codice Azione	Denominazione Azione	Importo in €
Azione Progetto M1	Monitoraggio automatico delle portate dei principali corsi d’acqua del bacino scolante, modellazione idrologica e idraulica.	90.000,00
Azione Progetto M2	Redazione di Linee Guida per la implementazione di nuove azioni e misure nei corpi idrici fortemente modificati (CIFM) in area pianiziale.	40.000,00
Azione Progetto M3	Monitoraggio delle acque superficiali del Bacino Scolante per la stima dei carichi inquinanti e il raffronto con gli obiettivi guida previsti dalla legislazione speciale per Venezia e la classificazione dei corpi idrici ai sensi della Dir. 2000/60/CE.	350.000,00
Azione Progetto M4	Monitoraggio delle sostanze prioritarie nei pesci come implementazione del D.Lgs. 172/2015 per l’acquisizione di informazioni necessarie alla classificazione dello stato di qualità chimica dei corpi idrici ai sensi della Dir. 2000/60/CE.	75.000,00
	TOTALE	555.000,00

Nel dettaglio le azioni sopra riportate prevedono le seguenti attività:

- Azione Progetto M1: Il modulo riguarda l’attuazione di una ulteriore fase del monitoraggio della portata alle foci dei principali bacini idrografici del BSL utilizzando la rete costituita da cinque stazioni automatiche realizzate dal progetto BSL4 ed in continuità con esso. I dati prodotti nell’ambito del modulo sono utilizzati anche per la stima dei carichi unitamente ai dati idrochimici (modulo M3).
- Azione Progetto M2: sulla base delle conoscenze acquisite nel corso del progetto BSL-4 il modulo prevede l’integrazione delle attuali linee guida in uso per i corsi d’acqua di pianura in Regione



Veneto. L'attività sarà espletata traducendo in elementi di possibile implementazione diretta di azione gli elementi essenziali e le principali caratteristiche di habitat già identificati e descritti durante la collaborazione in ambito BSL4. Ciò consentirà di selezionare/suggerire misure e tipi di intervento integrativi o in gran parte innovativi rispetto a quanto in uso. Per l'elaborazione delle linee guida è necessario il contributo di consulenza specialistica del CNR-IRSA (che ha già svolto attività di "Consulenza tecnico-scientifica di alta specializzazione" nell'ambito del progetto BSL4) a supporto di ARPAV nell'interlocuzione con la Regione del Veneto, al fine di proporre un'efficace traduzione delle conoscenze acquisite nelle misure di governo regionali. L'attività si compone di due parti, una prima parte teorica e una seconda parte (Parte 1.2) che prevede lo studio/verifica di quanto definito nella prima parte per casi concreti già realizzati e/o con una eventuale realizzazione di attività sperimentale dedicata (anche solo a fini di monitoraggio dell'efficacia delle misure).

- Azione Progetto M3: prosecuzione delle attività di monitoraggio previste dalla vigente legislazione speciale per Venezia in continuazione e raccordo con le attività del progetto BSL4; integrazione dei dati di portata misurati da ARPAV con quelli acquisiti dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia e impiego degli stessi dati nella stima dei carichi inquinanti; Stima dei carichi inquinanti scaricati nella Laguna di Venezia; verifica del rispetto dei limiti posti per i carichi massimi ammissibili ai sensi del DM 9 febbraio 1999 e del perseguimento degli obiettivi guida di cui al DM 23 aprile 1998; integrazione dei dati acquisiti anche ai fini della classificazione dei corpi idrici superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.
- Azione Progetto M4: come disposto dal Decreto Legislativo n. 172 del 13 ottobre 2015, l'azione prevede il monitoraggio delle sostanze prioritarie bioaccumulabili e persistenti direttamente nel tessuto di pesci e dei molluschi che vivono nei corsi d'acqua e nei laghi. Il monitoraggio terrà conto dei criteri riportati nel documento Linea Guida ISPRA n. 143/2016 "Monitoraggio delle sostanze prioritarie nel biota (secondo D.Lgs. 172/2015). I campioni di biota saranno prelevati nei corpi idrici iniziali e terminali delle principali aste fluviali appartenenti al bacino scolante nella laguna di Venezia: Cuori, Altipiano, Montalbano, Fiumicello/Fiumazzo, Nuovissimo, Naviglio Brenta, Tergola, Muson Vecchio, Lusore, Marzenego, Scolmatore, Dese, Zero e Vela.

### **Art. 3 - Obbligazioni delle Parti**

3.1 ARPAV si impegna a:

- a) garantire l'esecuzione di quanto previsto dal Progetto, mettendo a disposizione le proprie attrezzature, il proprio personale ed eventuali servizi esterni in appoggio, quali ad esempio i mezzi nautici;
- b) partecipare agli incontri di coordinamento convocati da Regione;
- c) trasmettere alla Regione, con cadenza annuale, una relazione sull'andamento delle attività programmate.

3.2 la Regione si impegna ad erogare l'importo pattuito nei termini e con le modalità indicati ai successivi artt. 5 e 6, compatibilmente con i vincoli del bilancio regionale.



5b0dee2a



3.3 Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali derivanti dalla vigente normativa in materia, i dati acquisiti, i risultati e gli elaborati prodotti nell'ambito della presente convenzione sono in regime di condivisione tra le Parti, che reciprocamente ne autorizzano l'uso per fini istituzionali e di ricerca. In ogni pubblicazione e/o diffusione relativa dovranno essere menzionate entrambe le Parti; qualora tali pubblicazioni contengano dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

#### **Art. 4. Decorrenza e Durata. Recesso.**

4.1 La presente convenzione ha durata fino al 30/11/2021. Il termine ultimo per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute da ARPAV è fissato al 31/05/2022. Le Parti, nel caso di motivate esigenze, si riservano la possibilità di prorogare durante la vigenza contrattuale in forma scritta la presente convenzione.

4.2 Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi via PEC con un preavviso di almeno 60 gg; è fatto salvo, in ogni caso, il diritto al pagamento dell'importo pattuito per le attività già eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto.

#### **Art. 5 Pagamenti**

5.1 L'importo complessivo massimo che Regione riconoscerà ad ARPAV per l'esecuzione delle attività previste nella presente convenzione è pari a € 555.000,00 fuori campo IVA. Tale importo risulta adeguato a remunerare i soli costi a carico dell'Agenzia per l'espletamento delle attività previste nella convenzione, in termini di risorse umane, mezzi e materiali di consumo e strumentazione di misura.

5.2 Le spese ammissibili sono relative:

1. alle attività di monitoraggio ambientale, all'acquisizione di apparecchiature tecnico-scientifiche e relative manutenzioni, ordinarie e straordinarie, ai servizi necessari per la realizzazione delle azioni progettuali, inclusi gli oneri connessi alla sicurezza;
2. alle spese accessorie per l'attività sul campo (trasferte, carburanti, oneri di missione e altri oneri), documentate dal Responsabile ARPAV di cui al successivo art. 8;
3. a servizi specialistici di supporto tecnico – scientifico da parte di Enti pubblici e di Istituti di Ricerca, finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali, nell'ambito di specifici accordi da sottoscrivere;
4. a prestazioni d'opera intellettuale (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze e prestazioni rese da esperti), connesse alla realizzazione delle azioni progettuali, in particolare per le attività di supervisione tecnica, validazione dati ed *audit*. In tale contesto, ARPAV potrà attivare dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale specialistico esperto in materia, per affiancare il proprio personale, al fine di consentire l'esecuzione e il raggiungimento degli obiettivi progettuali prefissati, garantendo la validazione dei dati; per le medesime finalità, ARPAV potrà procedere all'assunzione di personale a tempo determinato;



5b0dee2a



5. spese per le attività analitiche, determinate con riferimento al tariffario ARPAV vigente, applicando una riduzione forfettaria pari al 20%.

5.3 Per ulteriori dettagli sulle spese ammissibili si richiama la nota della Sezione Progetto Venezia prot. 76941 del 23/02/2015, relativa alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute da ARPAV nell'ambito dei programmi di monitoraggio finanziati a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia.

#### **Art. 6 Modalità di pagamento**

L'erogazione dei fondi, messi a disposizione dalla Regione, sarà effettuata a favore di ARPAV, per la somma complessiva di € 555.000,00, secondo le seguenti modalità:

- il primo acconto di € 222.000,00, pari al 40% dell'importo complessivo, previa dichiarazione da parte di ARPAV dell'avvio delle attività programmate;
- il secondo acconto di € 222.000,00, pari al 40% dell'importo complessivo, alla presentazione del rendiconto finanziario dal quale risulti la spesa di ameno i 2/3 della somma erogata in qualità di primo acconto;
- il saldo finale dell'importo massimo di € 111.000,00, pari al 20% del totale, alla conclusione delle attività e alla presentazione della documentazione tecnica finale e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

In particolare si precisa che la presentazione da parte di ARPAV della documentazione tecnica attestante la conclusione del progetto e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dovrà avvenire entro il 31 maggio 2022, stante la necessità da parte di ARPAV di disporre di un adeguato periodo di tempo per l'elaborazione dei dati del monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

ARPAV si obbliga a rispettare le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto indica il seguente conto corrente per l'effettuazione delle erogazioni che la Regione Veneto effettuerà, mediante bonifico bancario, a favore della stessa Agenzia, nell'ambito della presente convenzione:

- Conto corrente bancario n° ..... presso .....
- IBAN: .....

In caso di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il contratto sarà risolto espressamente.

#### **Art. 7 – Risoluzione**

La presente convenzione può essere risolta in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle Parti l'impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora una delle stesse incorra in gravi inadempienze alle disposizioni della medesima convenzione, oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale.



**Art. 8 - Responsabili dell'esecuzione contrattuale**

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un Responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

ARPAV: .....

Regione del Veneto: .....

**Art. 9 - Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente convenzione e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

**Art. 10 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

**Art. 11 – Imposta di bollo. Registrazione**

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico di entrambe le Parti equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

La presente convenzione, che si compone di 11 articoli, redatta su 7 facciate intere e sin qui alla ottava, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Venezia – Padova.

**Per la Regione del Veneto**

*(firmato digitalmente)*

**Per ARPAV**

*(firmato digitalmente)*

